

SETTORE OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
Servizio Salvaguardia e sviluppo ambiente-
le

DETERMINAZIONE N. 309 DEL 30/11/2017

OGGETTO: *Allocamento nel canile rifugio "Rifugio del cane" gestito dalla Onlus Enpa – sezione di Pistoia di n. 2 cani randagi di proprietà del Comune di Scandicci: proroga convenzione ed impegno spesa anno 2018. CIG n°: Z4721095F1.*

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/03/2017 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2017/2019 e Piano degli incarichi 2017. Approvazione.";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04/04/2017 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2017-2019, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance e obiettivi strategici anno 2017.";

Visto che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2017 è stato approvato e aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

Richiamata la Disposizione del Sindaco atto n. 226 del 11/07/2016, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore OO.PP. e Ambiente;

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 così come modificato dalla L. n. 217/2010, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge n. 281 del 14/08/1991, Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la Legge Regionale n. 59 del 20.10.2009 che detta le norme per la tutela degli animali;

Vista la Legge Regionale n. 38/R del 04/08/2011 e s.m.ei. con la quale si fornisce un Rego-

lamento di Attuazione alla Legge suddetta, ovvero si dettano specifiche norme finalizzate alla tutela e al benessere degli animali d'affezione ed alla prevenzione del randagismo;

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 59/2009, i cani vaganti catturati nel territorio comunale devono essere condotti al canile sanitario per un periodo di osservazione;

- che al termine di tale periodo e dopo valutazione favorevole da parte della Asl competente, gli stessi vengono trasferiti al canile rifugio;
- che, qualora non sia possibile rintracciare il proprietario dell'animale, lo stesso rimane ospite del canile rifugio;

Considerato inoltre che il comma 8 dell'art. 32 della L.R. 59/2009, in accordo alle disposizioni della L.R. 43/1995, recita: "I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro (onlus) e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile";

Premesso che già dal dicembre 2011 il servizio di canile rifugio per conto del Comune di Scandicci viene svolto in parte dal Comune di Firenze presso la struttura 'Parco degli animali' e in parte dall'ENPA – sezione di Pistoia presso la struttura 'Rifugio del cane';

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 23/12/2014 è stato approvato uno schema di Convenzione tra il Comune di Scandicci e ENPA – sezione di Pistoia per l'accoglienza presso il canile '*Rifugio del cane*' dei tre cani rimasti di proprietà del Comune di Scandicci, per un triennio 2015-2017;

Considerato che:

- la vigente Convenzione è prossima alla scadenza;
- sono ancora presenti nella struttura ENPA n° 2 cani di proprietà del Comune di Scandicci di età molto avanzata e che pertanto un'eventuale spostamento dall'attuale struttura potrebbe nuocere al loro equilibrio psico-fisico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sopra citata è consentita la possibilità di proroga della stessa;

Visto che:

- in data 09/11/2017 con Prot. n. 52246 è stata richiesta dall'Ufficio Ambiente e Verde la disponibilità da parte di ENPA Sez. di Pistoia alla proroga di un anno della Convenzione vigente, mantenendo immutate le condizioni contrattuali (al costo di €5,00 al giorno per cane per il mantenimento e l'assistenza medico-veterinaria ordinaria);
- ENPA Sez. di Pistoia, in data 15/11/2017 con Prot. n. 53515, ha comunicato la disponibilità di procedere alla proroga della Convenzione in oggetto per la durata di un anno alle condizioni sopra specificate;
- il costo per le spese di mantenimento e di assistenza medico-veterinaria ordinaria, quantificato in €5,00 al giorno per cane, risulta congruo in quanto equivalente ai costi di altre strutture accreditate dalla Regione Toscana, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1168/2003 (vedi canile rifugio Parco degli Animali del Comune di Firenze);

Stabilito che trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 l'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio ad ENPA Sez. di Pistoia e all'assunzione di apposito impegno di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla

proroga della vigente Convenzione;

Preso infine atto che gli oneri finanziari derivanti dalla proroga dell'attuale Convenzione, sono quantificabili per l'annualità 2018 come segue:

- € 3.650,00 per il mantenimento e l'assistenza medico-veterinaria ordinaria di n° 2 cani al costo di € 5,00 al giorno per un anno;
- € 1.000,00 per eventuale toelettatura e prestazioni sanitarie straordinarie;

per complessivi € 4.650,00, che saranno imputati per l'esercizio 2018 al Capitolo 283000 art. 21, "Spese per la prevenzione del randagismo".

Dato atto che l'impegno in oggetto per l'esercizio 2018 è stato assunto per spese relative a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile;

Dato atto che per il presente affidamento è stato assunto il seguente CIG: **Z4721095F1**;

Dato atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m. e i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini, Dirigente del Settore OO.PP. e Ambiente;

Dato atto infine che il sottoscritto, Ing. Paolo Calastrini, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

1. Di prorogare, per le motivazioni descritte in narrativa, ad ENPA Sez. di Pistoia l'affidamento del servizio di canile rifugio per i n. 2 cani di proprietà del Comune di Scandicci attualmente presente presso la struttura "Rifugio del cane" di Pistoia per l'anno 2018.

2. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla proroga dell'attuale Convenzione, sono quantificabili per l'annualità 2018 come segue:

- € 3.650,00 per il mantenimento e l'assistenza medico-veterinaria ordinaria di n° 2 cani al costo di € 5,00 al giorno per un anno;
- € 1.000,00 per eventuale toelettatura e prestazioni sanitarie straordinarie;

per complessivi € 4.650,00, che saranno imputati per l'esercizio 2018 al Capitolo 283000 art. 21, "Spese per la prevenzione del randagismo".

3. Di dare atto che l'onere di cui al punto n. 2 ammonta per l'anno 2018 ad € 4.650,00 onnicomprensivi e che la copertura finanziaria di tale spesa sarà garantita dal seguente stanziamento:

€ 4.650,00

Missione: 13 "Tutela della salute"

Programma: 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"

Cap. n. 283000/21 "Spesa per la prevenzione del randagismo"

Codice V livello: 1030215011 "Contratti di servizio per la lotta al randagismo";

imp.n. 288/2018.

4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è prevista entro il 31.12.2018.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 7 comma 4, del d.l. n. 187/2010 che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 della L. 136 del 13/08/10 si stabilisce l'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria- e che il codice CIG assegnato è il seguente: **Z4721095F1**.
6. Di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m. e i..
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini, Dirigente del Settore OO.PP. e Ambiente.
8. Di dare atto che il sottoscritto, Ing. Paolo Calastrini, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE PUBBLICHE E
AMBIENTE**

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate